

Marchi e brevetti, bonus più semplice

In arrivo nel Ddl di Stabilità ritocchi su perdite, rientro in Italia e calcolo dello sconto

ILLUSTRAZIONE DI DOMENICO ROSA

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

■ Patent box più semplice. Rientro agevolato per i marchi, disciplina sulla deducibilità delle perdite e definizione della complementarietà dei beni immateriali. Sono le tre modifiche alla detassazione dei redditi prodotti, tra l'altro, da marchi e brevetti allo studio del Governo e che saranno presentate nei prossimi giorni sotto forma di emendamenti al disegno di legge di Stabilità 2016 all'esame della Camera.

Salvo ripensamenti dell'ultima ora, infatti, l'Esecutivo ha già messo a punto i correttivi al nuovo regime agevolato che consente la detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali come opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi, know how introdotta dalla stabilità dello scorso anno (legge 190/2014) e su cui martedì scorso l'agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare 36/E (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Proprio uno dei temi al centro dei chiarimenti delle Entrate, come la disciplina delle perdite, sarà oggetto di un ulteriore ritocco normativo. Ritocco necessario

per definire la ripartizione della deducibilità. Senza la possibilità di diluire nel tempo le perdite l'impresa che fa rientrare in Italia beni immateriali come un brevetto ad esempio vedrebbe i benefici fiscali del patent box rinviiati nel tempo. Per questo con uno degli emendamenti alla Stabilità si punta a disciplinare la ripartizione delle perdite. In via interpretativa, l'agenzia delle Entrate ha potuto spingersi, infatti, a riconoscere che, nel caso in cui lo sfruttamento economico del bene generi una perdita, il regime del patent box farà sentire i suoi effetti positivi solo negli esercizi in cui verrà prodotto reddito e che le perdite dovranno essere "recuperate" con una riduzione dal reddito lordo agevolabile.

Anche sui marchi da più parti si chiede una semplificazione delle procedure. In questo senso l'Esecutivo avrebbe già individuato le soluzioni tecniche per agevolare il rimatrio dei marchi entro il 30 giugno 2016. Soluzioni che restano tutt'ora al vaglio dell'Economia e delle scelte politiche di Palazzo Chigi e che, se otterranno il via libera, puntano a evitare le penalizzazioni che l'attuale disciplina produce sul beneficio fiscale riconosciuto alle imprese che riportano in Italia il loro marchio.

Un ulteriore intervento allo studio mira a superare gli attuali limiti alla cosiddetta «complementarietà» dei beni. Oggi il decreto attuativo del patent box prevede che ai fini dell'agevolazione il valore del contributo è calcolato sui beni immateriali della stessa tipologia. Tanto per

intenderci, bisogna considerare insieme solo marchi e marchi o brevetti e brevetti, solo per fare un paio di esempi. Questo, però, si traduce in una complicazione per le imprese interessate a sfruttare l'agevolazione e per i consulenti che le assistono. L'emendamento supera questo vincolo prevedendo che in caso di più beni immateriali di differente tipologia, come potrebbero essere know how e software, si può procedere a un'aggregazione nel calcolo del reddito agevolabile.

Modifiche sulla cui necessità concordano anche i partecipanti al convegno sul patent box organizzato ieri a Milano dal Sole 24 Ore (si veda pagina 2). «Noi siamo assolutamente favorevoli a un intervento sull'aggregazione di beni di differente tipologia», ha precisato Stefano Firpo, direttore generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi al


I VINCOLI INTERNAZIONALI

Resta l'incognita legata alle raccomandazioni Ocse di limitare il perimetro della detassazione in chiave antielusiva

ministero dello Sviluppo economico. Anche la direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi, ha messo in evidenza che «la norma è scritta in modo tale che potrebbe creare difficoltà interpretativa e pertanto una diversa configurazione sulla aggregabilità potrebbe risolvere i problemi ed è auspicabile». L'intenzione è quella di muoversi per semplificare il più possibile l'accesso alla detassazione. «Abbiamo cercato di stringere i tempi e abbiamo già pubblicato due provvedimenti e una prima circolare. Sicuramente ci saranno ulteriori indicazioni di prassi man mano che le questioni vengono poste» ha risposto la numero uno delle Entrate a una domanda arrivata dal pubblico. Altre precisazioni importanti anche sul ruling: «Essendo un accordo, se l'azienda ritiene di non accettare la determinazione non sottoscriverà l'intesa. Se cambiano le condizioni nel corso del controllo, l'azienda ha l'obbligo di dichiararlo e noi siamo in grado di verificarlo. In Italia si impugna qualsiasi cosa - ha detto Orlandi - e questo pesa sullo sviluppo. Contestare in Commissione tributaria un accordo mancato è un'esperienza che non abbiamo ancora vissuto».

Mentre in relazione ai rapporti sul transfer pricing la direttrice ha puntualizzato che «il concetto di base è quello del valore normale perché è quello comunemente usato non solo in Europa ma anche in sede Ocse. Poi non è detto che sia necessario andare a "vedere" tutte le transazioni».

Nonostante i primi chiarimenti di prassi e i possibili interventi normativi sul patent box restano diversi problemi ancora aperti. A cominciare da se e come l'Italia si allineerà alle indicazioni Ocse arrivate nelle conclusioni del rapporto Beps secondo cui i marchi andrebbero esclusi dal perimetro dell'agevolazione. Dai relatori del convegno è arrivato l'invito a non prendere soluzioni affrettate. «Correre oggi a modificare la nostra norma - ha spiegato Stefano Simontacchi, managing partner di BonelliErede e direttore del transfer pricing research center di Leiden (Olanda) - produrrebbe benefici solo per quegli Stati che fanno concorrenza fiscale dannosa». Sul versante più immediatamente operativo, invece, «i costi di marketing sono ascrivibili non solo al marchio ma non solo agli intangibili. Ma bisogna individuare i beni in molto chiaro e definito all'interno della business unit», ha precisato Salvio Vicari, ordinario di Economia e Gestione delle imprese alla Bocconi. Mentre Tommaso Faelli, partner di BonelliErede e professore di diritto di proprietà industriale all'università di Como e Varese, ha chiarito che «il patent box non copre i nomi di dominio».



LE DICHIARAZIONI



ROSSELLA ORLANDI
Direttore agenzia delle Entrate

«Abbiamo cercato di stringere i tempi e abbiamo già pubblicato due provvedimenti e una prima circolare. Sicuramente ci saranno ulteriori indicazioni di prassi»



STEFANO FIRPO
Direttore generale Mise

«Siamo assolutamente favorevoli a un intervento sull'aggregazione di beni di differente tipologia nel calcolo del bonus»

I fronti aperti

IL PROBLEMA	LA POSSIBILE SOLUZIONE	
ESERCIZIO DELL'OPZIONE	In caso di uso diretto, bisogna presentare prima della fine dell'anno sia l'adesione, sia l'istanza di ruling	Prevedere che sia sufficiente la sola presentazione dell'opzione entro fine anno e l'istanza entro maggio 2016
UNIT OF ACCOUNT	Il reddito agevolabile deve essere determinato per singolo «Ip» (o insieme di «Ip» della stessa categoria)	Prevedere aggregabilità «Ip» di categorie riconducibili allo stesso prodotto/famiglia
OUTSOURCING INFRAGRUPPO	I riaddebiti dei servizi infragruppo, anche se resi da residenti, sono esclusi dai costi qualificati	Prevedere la possibilità di consolidare società residenti (valutando profili discriminatori)
DEFINIZIONE DEL KNOW HOW	Il know how rientra nel regime «Ip» box a condizione che sia giuridicamente tutelabile	Definire in maniera quanto più oggettiva il concetto di tutelabilità
MISMATCH TEMPORALE	Non chiara la gestione del disallineamento tra quando si svolge attività R&D e si produce reddito	Il dubbio dovrebbe essere chiarito in via interpretativa o normativamente
METODI VALUTATIVI	Non è chiaro quali metodi valutativi siano applicabili in caso di utilizzo diretto	Il dubbio dovrebbe essere chiarito in via interpretativa o normativamente
REGOLE FISCALI O CIVILISTICHE	Non è chiaro se il reddito agevolabile deve essere determinato in base a norme civilistiche o fiscali	Il reddito dovrebbe essere determinato su basi civilistiche (fiscali sarebbe troppo oneroso)
ESERCIZIO DI PIÙ OPZIONI	Non è chiaro se è possibile esercitare nuove opzioni per «Ip» non oggetto di opzione precedente	Il dubbio dovrebbe essere chiarito in via interpretativa o normativamente